

RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/2836 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2023****sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE»), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. L'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce ad ogni cittadino il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e prescrive che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. L'articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabilisce la base per un'azione dell'Unione europea intesa a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- (2) L'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») assicura il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla libertà di riunione; quindi, anche il diritto delle persone di riunirsi in gruppi o strutture organizzate. Tale diritto – riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) – costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di interesse comune e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica. Inoltre il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni. L'articolo 41 della Carta, relativo al diritto ad una buona amministrazione, impone all'amministrazione l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Infine l'articolo 24 della Carta sancisce il diritto dei minori di esprimere liberamente la propria opinione e prevede che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- (3) Nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche è opportuno promuovere attivamente un coinvolgimento inclusivo ed effettivo tra autorità pubbliche e cittadini, organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani. I processi di elaborazione delle politiche pubbliche non riguardano in alcun modo le decisioni individuali dell'amministrazione che potrebbero incidere sui diritti delle persone. Le autorità pubbliche devono adottare un approccio su misura, in quanto le condizioni di partecipazione non sono le stesse per i singoli cittadini e per le organizzazioni della società civile.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero creare e mantenere un contesto sicuro e favorevole affinché le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani rafforzino il loro impegno effettivo e garantiscano la loro partecipazione attiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, esercitando così un ruolo chiave nelle democrazie dell'Unione. Si fa spesso riferimento alle organizzazioni della società civile come a strutture non statali, senza scopo di lucro, imparziali e non violente, grazie alle quali le persone si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi ⁽¹⁾. I difensori dei diritti umani sono persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti, in linea con quanto definito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (1998) ⁽²⁾ e negli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani ⁽³⁾. I difensori dei diritti umani cercano di promuovere e proteggere i diritti civili e politici, nonché di promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali ⁽⁴⁾. L'Unione si impegna a dialogare con le organizzazioni che rispettano i valori e i diritti fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile» [COM(2012) 492 final].

⁽²⁾ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and>

⁽³⁾ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf.

⁽⁴⁾ Nella presente raccomandazione, i riferimenti a «organizzazioni della società civile» s'intendono applicabili anche ai «difensori dei diritti umani».

